

ORIGINALE



Deliberazione n. **75**
in data **29-09-2021**

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E IL COMUNE DI MONFUMO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **17:00**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	SINDACO	Presente
RAVAGNOLO FIORELLA	VICESINDACO	Presente
BARON MANUELA	ASSESSORE	Presente
BRESOLIN JOHN	ASSESSORE	Presente
DAL MORO ALESSIO	ASSESSORE	Presente

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MAURIZIO SACCHET**.

Il sig. **FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle Autonomie Locali del 22/01/2004 all'art. 14 prevede la possibilità di utilizzare, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione con il consenso dei lavoratori interessati e previo assenso degli enti di appartenenza, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo contratto di lavoro;

Preso atto che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, "ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

Preso atto della nota, pervenuta al protocollo n. 9666 del 06/09/2021, con la quale il Comune di Monfumo, chiede il comando per n. 3 ore settimanali della sig.ra Bonato ing. Federica dipendente di questo Ente con profilo professionale Istruttore direttivo tecnico, categoria D3 posizione economica D6, per attività di supporto al proprio Ufficio Tecnico, da disciplinarsi attraverso convenzione ai sensi dell'art. 14 del citato CCNL 22/1/2004;

Richiamata la precedente convenzione con scadenza il 30.09.2021;

Dato atto che il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali e inoltre si stabilisce che:

- a) il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato è gestito dal Comune di Borso del Grappa, quale ente di provenienza del dipendente, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
- b) per le prestazioni svolte nell'ambito dell'orario ordinario, il Comune di Monfumo rimborserà al Comune di Borso del Grappa la correlativa quota di spesa, secondo le modalità specificate nell'allegata convenzione;
- c) al lavoratore verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l'espletamento della prestazione lavorativa presso questo Ente, ove ne ricorrano le condizioni di legge e con oneri a carico del Comune di Monfumo;

Visto ancora il comma 4, dell'art. 14, del CCNL 22/01/2004 che prevede:

- che i lavoratori utilizzati a tempo parziale possano essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'Ente di utilizzazione ed il relativo importo annuale è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello in godimento allo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;
- in caso di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio gli oneri relativi alla retribuzione di posizione e di risultato restano a carico del comune che lo conferisce;

Preso atto che in base agli accordi, Il Comune di Borso si assume il costo dell'indennità di PO dell'ing. Bonato Federica riparametrato sulle 33 ore settimanali (33/36 di € 16.000,00), mentre il Comune di Monfumo la parte rimanente (3/36 di € 16.000,00) per riconoscere complessivamente alla dipendente la retribuzione di posizione in godimento pari ad € 16.000,00;

Preso atto che con tale provvedimento sono rispettati i limiti di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006;

Visto il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato nel quale è precisato che *“qualora l'utilizzazione di personale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, rimane comunque ferma la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l'amministrazione di provenienza. L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro presso l'ente originario anche se svolge parzialmente le prestazioni lavorative a favore di un altro ente comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto principale”*;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2-sexies, secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.*

Richiamato l'art.1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che *“ A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”*;

Visto che il Comune di Monfumo ha espresso la necessità di poter disporre, per un periodo di due anni, della sig.ra Bonato ing. Federica da utilizzare in comando per n. 3 ore settimanali secondo le modalità operative come da convenzione in scadenza, riconoscendo, il Comune di Monfumo, un rimborso alla dipendente delle spese per gli spostamenti da una sede all'altra;

Preso atto che la dipendente interessata, all'uopo interpellata per le vie brevi, ha manifestato l'assenso alla prosecuzione della collaborazione con il Comune di Monfumo nei termini di cui all'allegato schema di convenzione;

Posto che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle ritenute di legge) di competenza del datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Borso del Grappa (TV) il quale sarà rimborsato dal Comune di Monfumo (TV) nei tempi e secondo le modalità indicate nella allegata convenzione;

Richiamato il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta nell'esercizio delle funzioni della Giunta Comunale, n. 52 del 20/06/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto che la presente proposta rientri nell'ambito della competenza generale e residuale di cui al combinato disposto degli articoli 42-48-107 del TUEL;

Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Borso del Grappa ed il Comune di Monfumo con il quale si prevede l'assegnazione temporanea della dipendente, sig.ra Bonato ing. Federica, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D3, posizione economica D6, presso il Comune di Monfumo, con decorrenza 1/10/2021 e fino al 30.09.2022;

2. di riconoscere alla dipendente la retribuzione di posizione pari ad € 16.000,00, preso atto della disponibilità del comune di Monfumo al pagamento del 3/36 della retribuzione menzionata e dei relativi oneri fiscali;
3. di incaricare il competente Responsabile del Servizio all'adozione degli atti consequenziali;
4. di trasmettere copia del provvedimento al Comune di Monfumo e all'ing. Bonato Federica;
5. di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

(Flavio Domenico Dall'Agnol)

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA ED IL COMUNE DI MONFUMO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE BONATO FEDERICA, PRESSO IL COMUNE DI MONFUMO

Art. 1 - Scopo della convenzione

La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del comparto "Regioni – Autonomie Locali" stipulato in data 22.01.2004, del dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Borso del Grappa, Ing. Bonato Federica, in qualità di Funzionario Tecnico - cat. D3, posizione economica D6, per lo svolgimento di analoghe mansioni presso il Comune di Monfumo.

Art. 2 - Durata della convenzione

La dipendente ing. Bonato Federica è assegnata temporaneamente e a tempo parziale, per 3 ore alla settimana, al Comune di Monfumo, a decorrere dal 01/10/2021 e fino al 30.09.2022.

L'assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del Comune utilizzatore e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3 - Tempo di lavoro e orario di servizio

Il dipendente ing. Bonato Federica presterà servizio al Comune di Monfumo per un tempo di lavoro pari a 3 (tre) ore settimanali e per un periodo di mesi 12 (dodici) nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo con l'articolazione settimanale che sarà definita tra le parti in base alle esigenze dei due enti.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Borso del Grappa, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

Art. 4 - Rapporto di lavoro - trattamento economico e rapporti finanziari tra enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Borso del Grappa a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Borso del Grappa corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati dal Comune di Monfumo al Comune di Borso del Grappa previa rendicontazione trimestrale presentata dal Comune di Borso del Grappa al Comune di Monfumo. In particolare si conviene che la retribuzione di posizione della dipendente pari ad € 16.000,00 sia ripartita tra i due Enti come segue:

- 3/36 di 16.000,00 a carico del Comune di Borso del Grappa (riproporzionamento dell'indennità in godimento sulla base di 36 ore settimanali);
- 33/36 di 16.000,00 a carico del Comune di Monfumo.

Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Borso del Grappa secondo le modalità e gli importi quantificati dal Servizio Contabilità del Personale in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.

Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente, compresi gli oneri riflessi, sarà ripartito tra i due enti in base alle ore effettuate, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell'Ente conferente.

Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute saranno a carico del Comune di Monfumo che le dovrà liquidare con cadenza bimestrale al dipendente nei limiti di 1/5 del prezzo della benzina verde.

Art. 5 - Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Monfumo saranno comunicate al Servizio del personale del Comune di Borso del Grappa.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Borso del Grappa che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Monfumo.

Art. 6 - Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione è subordinata all'osservanza del periodo di preavviso di 15 giorni e comunicata a mezzo PEC, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 7 - Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunali.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA _____

PER IL COMUNE DI MONFUMO _____

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Borso del Grappa ed il Comune di Monfumo con il quale si prevede l'assegnazione temporanea della dipendente, sig.ra Bonato ing. Federica, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D3, posizione economica D6, presso il Comune di Monfumo, con decorrenza 1/10/2021 e fino al 30.09.2022;
2. di riconoscere alla dipendente la retribuzione di posizione pari ad € 16.000,00, preso atto della disponibilità del comune di Monfumo al pagamento del 3/36 della retribuzione menzionata e dei relativi oneri fiscali;
3. di incaricare il competente Responsabile del Servizio all'adozione degli atti consequenziali;
4. di trasmettere copia del provvedimento al Comune di Monfumo e all'ing. Bonato Federica;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAURIZIO SACCHET

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO
FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
